

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

CULTURA E TURISMO

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Revoca autorizzazione amministrativa n. 123466/2019 di attività di pubblico spettacolo (art. 68 TULS) nella struttura denominata HEMINGWAY CLUB di Catanzaro

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 5 DEL 12/09/2019

Cod. Profilo 133737

IL DIRIGENTE
SETTORE CULTURA E TURISMO

PREMESSO che

- il sig. Iofalo Giuseppe Luca, nato a Catanzaro [redacted] nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con sede in via Toraldo s.n.c. (P.I. 03128110792), possiede autorizzazione amministrativa n. 48298 rilasciata dal Dirigente del Settore Cultura e Turismo del Comune di Catanzaro in data 20 maggio 2019 per esercitare, ai sensi dell'art. 68 e 80 TULPS, attività di pubblico spettacolo nella struttura denominata DALI' BEACH CLUB sita in Catanzaro Via Toraldo – Lungomare Giovino, funzionante nel periodo estivo e facente parte del complesso balneare Hemingway;
- lo stesso sig. Iofalo Giuseppe Luca, sopra generalizzato, sempre nella sua qualità di titolare della suddetta omonima ditta individuale, possiede, inoltre, autorizzazione amministrativa n. 123466 rilasciata dal Dirigente del Settore Cultura e Turismo del Comune di Catanzaro in data 21.12.2018 per esercitare, ai sensi dell'art. 68 e 80 TULPS, attività di pubblico intrattenimento e spettacolo nella struttura denominata HEMINGWAY CLUB, funzionante nel periodo invernale, sita in Catanzaro Via Toraldo – Lungomare Giovino;

PRESO ATTO che

- la Questura di Catanzaro, con nota prot. n. 0026576 del 04.09.2019, ha informato il Comune di Catanzaro che, "*a seguito di una nota della Stazione Carabinieri di Catanzaro Lido, datata 30 agosto u.s., con cui è stato segnalato che nella notte del 17 agosto, all'interno del "Dalì Beach Club", alcuni giovani, di cui uno minorenne, sono stati coinvolti in una rissa ed uno di essi ha riportato lesioni personali*", è stata disposta la sospensione, ex art. 100 del TULPS, della licenza relativa allo svolgimento dell'attività di Pubblico Spettacolo e Intrattenimento nel suddetto locale, per un periodo di tempo di 15 gg dall'avvenuta notifica del provvedimento;
- nella stessa nota veniva esplicitato che "*i ragazzi di cui sopra, unitamente al sig. Iofalo Domenico – fratello del titolare della Ditta e dell'autorizzazione amministrativa n. 48298/2019 sopra richiamata - ed il sig. Iezzi Vincenzo – addetto al servizio di controllo – sono stati deferiti all'A.G. per le ipotesi di reato ravvisate in quella circostanza. In particolare, gli ultimi due, come riferito dai Carabinieri, all'arrivo sul posto della radiomobile, hanno negato che nel locale vi fosse stata una rissa e dagli accertamenti effettuati è emerso che non hanno prestato soccorso al ferito e non hanno chiamato né le FF.PP. né i soccorsi*";

CONSIDERATO che il sig. Iofalo Giuseppe Luca, nella sua qualità di titolare dell'HEMINGWAY CLUB, si è reso protagonista di altro evento critico per l'ordine e la sicurezza pubblica per il quale fu deferito all'A.G. e, a seguito di tale denuncia, il Dirigente del Settore Cultura e Turismo del Comune di Catanzaro, con ordinanza n. 7 del 06.04.2018, ha disposto, ai sensi dell'art. 10 TULPS, la cessazione dell'attività di pubblico spettacolo nel locale suddetto;

RICHIAMATI

- l'art. 100 del TULPS che testualmente recita "... *il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata*";
- l'art. 10 del TULPS che testualmente recita "*Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata*";

VALUTATA, pertanto, l'abuso delle violazioni di legge in materia di ordine e sicurezza pubblica, perpetrato nei locali di pubblico spettacolo DALI' BEACH CLUB e HEMINGWAY CLUB dei quali risulta essere "persona autorizzata" il sig. Iofalo Giuseppe Luca;

STABILITO che

- il sig. Iofalo Giuseppe Luca – per come esplicitato nelle autorizzazioni amministrative richiamate in premessa – *"è obbligato, assumendo in proprio ogni e qualsiasi onere e responsabilità, ad osservare tutte le leggi e le disposizioni in materia di pubblico spettacolo, impatto acustico, decoro, igiene e sicurezza";*
- *ogni autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica;*

DATO ATTO che il Questore di Catanzaro, con la nota prot. n. 0026576 del 04.09.2019, ritiene che, *date le circostanze di particolare gravità ed allarme e la prosecuzione delle attività (Hemingway e Dalì) possa* ***procurare nocumento all'ordine pubblico ed alla sicurezza della collettività****, per entrambe le licenze rilasciate, in capo alla stessa persona e gestita dai germani Iofalo, vada applicata la misura prevista dall'art. 10 TULPS, cioè la revoca";*

STABILITO, inoltre, che l'accertamento compiuto dai Carabinieri costituisce valido presupposto del provvedimento perché trova titolo nell'art. 20 del DPR 616/77, secondo il quale spetta alle forze di Pubblica Sicurezza vigilare sul rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune agli esercenti di attività soggette al potere di autorizzazione trasferito ai Comuni dall'art. 1 dello stesso DPR;

RITENUTO, tra l'altro, di non dover attivare, ai sensi dell'art. 7 legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento in quanto l'articolo suddetto prescrive di dare tale comunicazione a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale potrebbe produrre effetti, **a meno che non sussistano particolari esigenze di celerità che esonerano l'Amministrazione procedente dall'inviare la comunicazione**;

CONSIDERATO che le citate esigenze di celerità, nel caso di specie, sono ricondotte all'urgente esigenza – come evidenziato dal Questore - di non "***procurare nocumento all'ordine pubblico ed alla sicurezza della collettività***";

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di dare seguito a quanto richiesto dal Questore di Catanzaro afferente l'adozione di un provvedimento di revoca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del TULPS, dell'autorizzazione amministrativa n. 123466/2019 rilasciata al sig. Iofalo Giuseppe Luca per esercitare attività di pubblico spettacolo nella struttura denominata **HEMINGWAY CLUB** sita in Catanzaro Via Toraldo – Lungomare Giovino;

VISTI
la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
gli articoli 9,10 e 80 TULPS (R.D. n. 773/1931);
il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. la revoca dell'autorizzazione amministrativa n. 123466/2019 rilasciata al sig. Iofalo Giuseppe Luca per esercitare attività di pubblico spettacolo nella struttura denominata **HEMINGWAY CLUB** sita in Catanzaro Via Toraldo – Lungomare Giovino;

2. la cessazione immediata dell'attività di pubblico spettacolo (art. 68 TULPS) nella struttura denominata **HEMINGWAY CLUB** sita in Catanzaro Via Toraldo – Lungomare Giovino;
3. che il Comando di Polizia Locale provveda al controllo dell'esecuzione della presente ordinanza e all'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa;

AVVERTE

che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.);
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'aet. 8 e seguenti del DPR 24.11.1971 n. 1199;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:
- al sig. Iofalo Giuseppe Luca, nato a Catanzaro [redacted] n. 3, titolare del Pubblico Esercizio denominato **HEMINGWAY CLUB** sito in Catanzaro Via Toraldo – Lungomare Giovino;

la trasmissione della presente ordinanza:
- al Comando Polizia Municipale di Catanzaro;
- alla Questura di Catanzaro – Squadra di Polizia Amministrativa;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Catanzaro;
- al Comando Guardia di Finanza di Catanzaro.

IL DIRIGENTE

DOTT. ANTONINO FERRAIOLO

==========

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al P.M. di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Ferraiolo

Cod. Profilo 133737

MUNICIPIO DI CATANZARO

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto _____

dichiaro di avere notificato copia del presente atto

a _____

lasciandola nel suo domicilio sito in via

_____ n. _____

nelle mani di _____ nella sua qualità di

_____

_____ il _____

IL CONSEGNATARIO

IL MESSO NOTIFICATORE